

CIRCOLARE N. 12/2004

La tassa annuale forfettaria per la numerazione e bollatura dei libri sociali delle società di capitali

© Copyright 2004 Acerbi & Associati®

Obbligo e scadenze di versamento

Entro il 16 marzo 2004 deve essere versata la tassa "forfetaria" annuale di concessione governativa, cd. "tassa di anno", per la numerazione e la bollatura dei libri sociali delle **società di capitali** (S.p.A., S.r.L. e S.A.p.A.) come disposto dalla nota 3 contenuta nell'art. 23 del D.M. 28 dicembre 1995 di approvazione della nuova Tariffa sulle concessioni governative allegata al D.P.R. n. 641/72.

La tassa annuale, di natura forfetaria, è dovuta indipendentemente dal numero di libri, registri e pagine sottoposti a bollatura durante l'anno solare ed è pari ad **Euro 309,87 se al 1 gennaio il capitale non supera Euro 516.456,90**, ovvero ad **Euro 516,46 per le società il cui capitale o fondo di dotazione sia superiore ad Euro 516.456,90**.

Il versamento per il 2004 va effettuato utilizzando il modello F24 con il consueto **codice tributo 7085** – Tassa annuale vidimazione libri sociali e **periodo di riferimento 2004**. La tassa annuale può essere compensata con eventuali altri crediti disponibili ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997 ed in tale ipotesi è necessario presentare il mod. F24, anche se con saldo finale pari a zero.

Per l'anno di inizio attività la tassa deve essere corrisposta in "modo ordinario" prima della presentazione della relativa dichiarazione di inizio attività ai fini IVA nella quale devono essere indicati gli estremi dell'attestazione di versamento. Il pagamento della tassa per l'anno di inizio attività deve essere effettuato sul conto corrente postale 6007.

La fotocopia del versamento va esibita al Registro delle Imprese, ovvero al Notaio, in sede di ogni richiesta di vidimazione di registri successiva alla scadenza del 16 marzo. A tale riguardo il Ministero delle Finanze con la R.M. 20 novembre 2000 n. 170/E ha chiarito che, in caso di vidimazione di libri e registri prima della scadenza di pagamento del tributo in oggetto, non è possibile richiedere la prova del pagamento, non essendo ancora decorso il termine per il versamento.

La suddetta R.M. chiarisce che "il controllo dell'avvenuto versamento sarà effettuato, in un momento successivo, dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti".

La tassa annuale e le semplificazioni in materia di numerazione e bollatura di libri e registri delle società di capitali

Le semplificazioni introdotte con l'art. 8 della L. 383/2001 in materia di numerazione e bollatura di libri e registri, non hanno modificato la disciplina della tassa di concessione governativa per la numerazione e la bollatura dei **libri sociali** delle società di capitali. Con la citata norma agevolativa infatti, è stato soppresso l'obbligo della bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini delle imposte dirette e dell'I.V.A., ferma restando la formalità di numerazione progressiva delle pagine.

Sono invece esclusi dalla norma agevolativa (per cui rimane l'obbligo della numerazione e bollatura) i libri sociali obbligatori previsti dagli artt. 2421 e 2490 del codice civile (libro soci, delle obbligazioni, libro verbali delle assemblee, libro verbali del consiglio di amministrazione, libro verbali del collegio sindacale, ecc.) e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali